



**UFFICIO MONOCRATICO**

---

Via Torino, 45 – 00184 Roma  
Tel. 06.49499.537/538 – Fax 06.49499.751

Prot. N. 22567/UM

Roma li. 28 sett. 2006

**CIRCOLARE N. 28**

**Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
Dir.ne Gen.le delle Politiche Com.rie e Intern.li  
- Div.VII  
- Div.FEOGA  
00187 ROMA**

**Assessorati all'Agricoltura delle Regioni  
e delle Province Autonome**

- Emilia-Romagna
- Campania
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia

**LORO SEDI**

**UNAPROA  
Via XX Settembre, 4  
00187 - Roma**

**UIAPOA  
Via Alessandria, 199  
00198 - Roma**

**UNACOA  
Via Nizza, 46  
00198 - Roma**

**UNAGRO  
Via XX Settembre, 40  
00187 – ROMA**

**ANICAV  
Centro Direzionale di Napoli  
Viale della Costituzione Isola F3  
80143- Napoli**

**ASSITRAPA**  
Corso Trieste, 184  
00198 – ROMA

**ANITAO**  
Via Principe Umberto, 29  
90047 Partinico (PA)

**ASS.TRA**  
Via XX Settembre, 40 – Int.7  
00187 – ROMA

**AGCI**  
Viale Palmiro Togliatti, 1651  
00100 - Roma

**UNCI**  
Via S. Sotero, 32  
00100 – Roma

**COLDIRETTI - DIP. ECONOMICO**  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 – ROMA

**CONF. NE ITALIANA AGRICOLTORI**  
Via Mariano Fortuny, 3  
00196 - ROMA

**CONFAGRICOLTURA**  
C.so V. Emanuele, 101  
00186 - ROMA

**CONFCOOPERATIVE  
FEDERAGROALIMENTARE**  
Via dei Gigli D'Oro, 21  
00186 - ROMA

**ANCA LEGA Coop**  
Via Guattani, 9  
00161 – ROMA

**UFFICIO COORDINAMENTO AGEA  
SEDE**

**OGGETTO: Modalità operative di gestione campagna 2006/2007 – Trasformazione agrumi. Decreto Ministeriale 1203 del 25.5.2004 recante disposizioni nazionali di attuazione del Reg.CE n.2202/96 e del Reg.CE n.2111/2003 del 29.08.2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di aiuti ai produttori di taluni agrumi.**

# **Circolare Agrumi Trasformati**

**Reg. CE 2111/2003**

**Modalità operative di gestione della campagna 2006/2007  
per l'aiuto alla trasformazione di AGRUMI.**

***Campo di applicazione: Regioni dove non sono attivi  
Organismi Pagatori regionali riconosciuti***

La presente circolare riporta le attività dei diversi soggetti istituzionali e di rappresentanza delle Organizzazioni dei Produttori e delle Imprese di trasformazione, indicando la tempistica e le modalità con cui devono essere attuate, per garantire il corretto svolgimento della campagna di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli e l'erogazione degli Aiuti previsti dal Reg. CE 2111/2003.

In premessa si precisa che:

- qualsiasi operazione prevista dalla presente circolare che riguardi l'immissione di dati nel sistema SIAN (registrazione, modifica etc) per essere considerata efficace deve obbligatoriamente essere sottoscritta con l'apposizione della firma digitale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
- i documenti compilati sul portale, essendo sottoscritti con la firma digitale, devono intendersi ufficiali, sostitutivi dei documenti cartacei ed inviati alle Pubbliche Amministrazioni competenti per i controlli ai sensi della normativa vigente.

## 1. Attività relative al controllo sui contratti

### 1.1 *Stipula dei contratti ed impegni di conferimento*

**Scadenza: (Art. 10 Reg. CE 2111/03)**

- **1° novembre 2006** per contratti pluriennali e/o contratti a breve termine che coprono almeno otto mesi interi e consecutivi;
- **28 febbraio 2007** nel caso di contratti a breve termine che coprono almeno cinque ma meno di otto mesi interi e consecutivi;

**Ente esecutore: OP / Trasformatori.**

Le OP e i Trasformatori riconosciuti sottoscrivono i contratti di trasformazione e gli impegni di conferimento, redatti con l'ausilio del SW messo a disposizione da AGEA, utilizzando le apposite funzioni presenti sul portale SIAN ed indicando per ciascun contratto a breve termine, i mesi, interi e consecutivi, coperti dal contratto stesso. Al termine di tale fase, i dati del contratto sono immediatamente consultabili anche da parte del contraente che non ha eseguito la compilazione, il quale, tramite apposita funzione presente sul Portale SIAN, valida il contratto così redatto. Dopo tale operazione, il soggetto che ha redatto il contratto deve attivare, sul portale SIAN, le apposite funzioni che permettono la protocollazione e l'apposizione della firma digitale; Il contratto firmato digitalmente non sarà più modificabile.

Gli impegni di conferimento si intendono stipulati nel momento in cui sono state comunicate alle autorità competenti le informazioni di cui all'art 9 del reg. (CE) 2111/03.

Successivamente alla stipula, copie dei contratti e degli impegni di conferimento, unitamente a copia degli eventuali accordi, devono pervenire alle Regioni territorialmente competenti (Regione dove ha la sede legale l'OP e se diversa, Regione in cui avviene la trasformazione) e agli Organismi di rappresentanza dell'OP e del trasformatore, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla conclusione degli stessi e comunque entro cinque giorni lavorativi precedenti l'inizio delle consegne, secondo quanto disposto dall' art. 12 del reg. 2111/03.

La Regione in cui ha sede l'OP è competente per l'attestazione del rispetto dei termini di ricezione previsti dalla normativa comunitaria.

### 1.2 *Gestione degli accordi.*

**Scadenza: Come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.**

**Ente esecutore: OP che commercializza / Op cedente, ovvero OP che commercializza / Singolo produttore.**

Nel caso in cui un'OP commercializzi materia prima di altre OP o di singoli produttori non aderenti, l'OP deve stipulare accordi, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3 del Reg. CE 2111/2003, con l'OP o il singolo produttore che cede la materia prima.

I quantitativi di materia prima oggetto dell'accordo costituiscono parte integrante dei contratti sottoscritti dall'OP che commercializza.

Anche nel caso di OP che autotrasformano, la materia prima oggetto di accordo con altre OP o con singoli produttori deve rientrare nei quantitativi oggetto di impegno di conferimento.

Il totale dei quantitativi oggetto di accordo, relativi ad uno o più accordi, va indicato una sola volta, utilizzando l'apposita funzione SW presente sul portale SIAN.

Tali informazioni non saranno comunque vincolanti ai fini della ripartizione delle consegne di materia prima alle industrie con cui l'O.P. che commercializza ha stipulato contratti.

### **1.3 Stipula delle clausole aggiuntive ai contratti**

#### **Scadenza:**

- **In corso di campagna per i contratti a breve termine (art. 11, par.1 del reg. 2111/03);**
- **27 febbraio 2007 per i pluriennali (art. 11, par.2 del reg. 2111/03)**

**Ente esecutore: OP / Trasformatori.**

Le OP e i Trasformatori, utilizzando le apposite funzioni presenti sul portale SIAN, redigono entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa Comunitaria (art. 11 par. 1 e 2 del Reg. CE 2111/03), le clausole aggiuntive ai contratti. In analogia a quanto avviene per la sottoscrizione dei contratti, al termine della fase di compilazione effettuata sul portale SIAN, i dati della clausola aggiuntiva sono consultabili anche dal contraente che non ha eseguito la compilazione; questi, tramite apposita funzione SW messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN, valida la clausola così redatta.

Al termine di tale operazione il soggetto che ha redatto il contratto deve attivare, sul portale SIAN, le apposite funzioni che permettono la protocollazione e l'apposizione della firma digitale; la clausola firmata digitalmente non sarà più modificabile.

Copie delle clausole devono pervenire alle Regioni ed agli Organismi di rappresentanza dell'OP e del trasformatore, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla conclusione delle stesse e comunque entro cinque giorni lavorativi precedenti l'inizio delle consegne previste nella clausola aggiuntiva, secondo quanto disposto dall' art. 12, par.2 del reg. 2111/03.

La Regione in cui ha sede l' OP è competente per l'attestazione del rispetto dei termini di ricezione previsti dalla normativa comunitaria.

### **1.4 Verifica validità dei contratti e delle clausole**

#### **Scadenza:**

- **5.1.2007 per i contratti e le clausole stipulate antecedentemente al 1 novembre;**
- **In corso di campagna per i contratti di durata inferiore a otto mesi e per le clausole stipulate successivamente al 1° novembre.**

**Ente delegato: Regione.**

La Regione competente per territorio (Regione nella quale l'OP ha la propria sede sociale) provvede alla verifica della validità dei contratti e delle clausole aggiuntive stipulati dalle OP, certificando la conformità e l'avvenuta ricezione entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto/clausola e comunque entro cinque giorni lavorativi precedenti l'inizio delle consegne.

La Regione, dopo che le OP hanno terminato le operazioni di cui al successivo punto 2.2 (31 ottobre 2006), si avvale delle informazioni presenti sul portale SIAN, registrate dalle OO.PP., allo scopo di valutare, come previsto dall'art. 12, par. 1, secondo comma del Reg. (CE) n. 2111/03, la congruità tra il totale per prodotto dei quantitativi che figurano in tutti i contratti sottoscritti dall'OP ed il quantitativo della produzione destinata alla trasformazione come indicato dalla stessa, a norma dell'art. 9, par. 1, lett. c) del reg. (CE) n. 2111/03, in via analitica nell'ambito dei piani colturali.

Solo al termine della verifica di tutti i dati contrattuali dell'OP, relativi a ciascun prodotto, la Regione, utilizzando apposite funzioni SW presenti sul portale del SIAN, registra la validazione o meno del contratto o della clausola: tale operazione rende immediatamente noto alle OP, ai trasformatori e agli Organismi di rappresentanza delle OP e dei trasformatori, nonché alla Regione dove ha sede legale il trasformatore se diversa, lo stato dell'atto.

Qualora si verifici che il totale dei quantitativi contrattati da una OP sia superiore, per prodotto, al quantitativo della produzione destinata alla trasformazione indicato dalla stessa, la Regione ne informa l'OP interessata, la quale dovrà provvedere a regolarizzare gli atti mediante annullamento o sottoscrizione di ulteriori clausole aggiuntive.

Le OP, in quanto responsabili dei contratti sottoscritti secondo i requisiti previsti dalla regolamentazione Comunitaria, sono responsabili per le consegne effettuate in assenza di validazione regionale.

**1.5 Risoluzione/trasferimento contratti per inadempienza del trasformatore, art.32,reg.CE n. 2111/03**  
**Scadenza: in corso di campagna**

**Ente delegato: Regione.**

La Regione competente per territorio (Regione nella quale l'OP ha la propria sede sociale), prima di rilasciare l'autorizzazione alla risoluzione ovvero al trasferimento tal quale del contratto, verifica l'effettiva impossibilità dichiarata dalla Op di poter procedere alle consegne contrattuali per responsabilità e inadempienza provata del trasformatore.

Qualora la Regione competente verifichi una responsabilità soggettiva del trasformatore, dovrà considerare tale comportamento ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Se la risoluzione o il trasferimento tal quale del contratto coinvolge due o più Regioni, la Regione competente per territorio alla quale e' stato richiesto la risoluzione o il trasferimento del contratto, potrà rilasciare l'autorizzazione solo nel caso abbia ottenuto parere favorevole dall'altra Regione coinvolta nella procedura.

## **2. Attività relative al controllo sul territorio**

### **2.1 Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo del produttore**

**Scadenza: 30 settembre 2006.**

**Ente esecutore: C.A.A.**

Il produttore di agrumi per la trasformazione deve costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso il C.A.A. al quale ha dato mandato. In particolare il produttore deve presentare tutta la documentazione inerente l'intera azienda da lui condotta (documento di riconoscimento, documentazione giustificativa dei titoli di conduzione etc.) compresi i terreni che condurrà ad agrumi per la campagna 2006/2007.

Ai fini della compilazione delle dichiarazioni iniziali, la cui scadenza è fissata al 31 ottobre 2006 come contemplato dal successivo par.2.2, l'attività di costituzione del fascicolo aziendale deve essere conclusa entro il 30 settembre 2006, data in cui il fascicolo aziendale del produttore deve essere validato.

Nel caso di produttori che si siano associati o abbiano aderito alle OP in corso di campagna, la costituzione del relativo fascicolo presso il C.A.A. dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data di adesione all'OP.

Le Organizzazioni di produttori dovranno, nella predisposizione del Piano Colturale Agrumi, utilizzare esclusivamente le informazioni delle particelle catastali inserite nel fascicolo aziendale. Se i dati riferiti ad una particella non sono correttamente indicati, il produttore deve, preventivamente, procedere alla rettifica dei dati errati presso il C.A.A.

### **2.2 Comunicazione informazioni previste dall'art. 9 e dall'art. 15 par. 1 del Reg. CE 2111/2003 (Piano Colturale Agrumi)**

**Scadenza: 31 ottobre 2006**

**Ente esecutore: Organizzazione dei Produttori (OP).**

L'OP provvede alla presentazione, sotto la propria responsabilità, del piano colturale agrumi dei propri soci/aderenti, utilizzando il SW di compilazione messo a disposizione dall'AGEA sul portale del SIAN. Apposite funzioni SW permetteranno di prelevare i dati anagrafici e le particelle d'interesse direttamente dal fascicolo costituito e/o aggiornato presso il C.A.A. Per ogni particella selezionata dovrà essere obbligatoriamente dichiarata l'entità della superficie investita ad agrumi nonché, a livello del piano colturale aziendale, e distinte per specie, le rese medie per ettaro.

Inoltre, a livello di OP, dovranno essere dichiarati, utilizzando apposite funzioni presenti sul portale SIAN:

- a) la stima del raccolto totale;
- b) il quantitativo di prodotto destinato alla trasformazione;

c) le rese medie per ettaro e la percentuale media di tale quantitativo consegnata alla trasformazione durante le due campagne precedenti.

Al termine della fase di compilazione e verifica dei dati, il piano colturale deve essere stampato e firmato dal produttore o dal suo rappresentante legale;

Il legale rappresentante dell'O.P. deve apporre la propria firma digitale, tramite il Portale SIAN, al piano colturale che deve essere conservato presso l'O.P. stessa.

Con l'apposizione della firma digitale, il legale rappresentante dell'OP garantisce altresì ai fini dell'accertamento dell'identità e dei dati fiscali del rappresentante legale dell'azienda

Il SW messo a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN per la compilazione e presentazione del piano colturale ortofrutta esegue verifiche ON-LINE che riguardano :

1. appartenenza di ogni socio ad una sola O.P.
2. presenza dei dati relativi alla iscrizione del socio o della eventuale cooperativa alla OP
3. indicazione degli estremi del documento di riconoscimento

Sono inoltre segnalate eventuali anomalie già riscontrate presso il CAA, in sede di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, che riguardano :

4. supero rispetto ai titoli di conduzione presentati
5. supero rispetto alla superficie eleggibile ad agrumeto
6. incompatibilità di utilizzo del suolo ( porzione di territorio dichiarata anche in altri regimi di aiuto incompatibili con agrumi)

La permanenza delle anomalie di cui ai punti 4, 5, e 6 anche dopo il rilascio del piano colturale ortofrutta, generano l'esclusione dei terreni interessati dai regimi di aiuto per i quali il produttore abbia fatto richiesta.

Durante la fase di compilazione del piano colturale ortofrutta, il SW offre ulteriori funzionalità di controllo che riguardano :

- elenco delle anomalie riscontrate per singolo piano colturale
- stampa provvisoria dei piani colturali

Terminata la fase di controllo dei dati da parte dell'OP e' possibile:

1. richiedere la stampa definitiva del piano colturale,
2. apporre la **firma digitale** del rappresentante legale della Op ed effettuare la protocollazione dei piani colturali che dopo tale operazione si intendono definitivamente presentati.

Dopo il 31.10.2006 potranno essere compilate unicamente le dichiarazioni iniziali di produttori che si siano associati o abbiano aderito alle OP in corso di campagna. Tali dichiarazioni dovranno essere compilate entro 30 (trenta) giorni dalla data effettiva di adesione del socio/aderente all'OP (Reg. CE 2111/2003, art. 15, paragrafo 5), utilizzando apposite funzioni del SW presente sul portale SIAN, che permetteranno di prelevare i dati anagrafici e le particelle d'interesse direttamente dal fascicolo costituito e/o aggiornato presso il C.A.A.. Oltre tale termine, non sarà consentito compilare dichiarazioni di nuovi soci.

### **2.3 . Monitoraggio superfici investite**

**Scadenza: in corso di campagna**

**Ente esecutore: Unione.**

L'Unione, utilizzando apposite funzioni SW presenti sul portale SIAN, può visionare i piani colturali ortofrutta. Indicando specifici parametri di ricerca, possono essere visualizzati, ad esempio, i piani colturali così raggruppati:

- interessati da anomalie amministrative ( produttori soci di più OP)
- interessati da anomalie particellari
- relativi a produttori afferenti ad una determinata OP

#### **2.4 Verifica conformità dei dati riepilogativi delle superfici agrumetate con i quantitativi oggetto dei contratti.**

**Scadenza: in coincidenza con la validazione dei contratti**

**Ente responsabile: Regione**

Le Regioni, utilizzando apposite funzioni SW presenti sul portale del SIAN, potranno visualizzare il quadro riepilogativo delle superfici agrumetate ed i quantitativi stimati di prodotto raccolto e destinato alla trasformazione industriale, distinti per OP e per singolo prodotto, così come risulta sulla base dei piani colturali finali, allo scopo di valutare la congruità tra i dati delle superfici e quelli relativi alla stima del raccolto totale e del quantitativo della produzione destinata alla trasformazione, come previsto dall'art. 12, par. 1, secondo comma, del Reg. (CE) n. 2111/03. Qualora si verificano tali incongruenze, la Regione informerà l'OP dell'impossibilità di validare i contratti, come previsto dal precedente punto 1.4.

#### **2.5 Modifiche ai dati contenuti nei piani colturali**

**Scadenza: 30.11.2006**

**Ente esecutore: O.P.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 par. 2 del Reg. CE 2111/03 qualora le OP o i propri soci rilevino che i dati colturali comunicati nell'ambito dei piani colturali sono errati, ovvero sono variati successivamente alle comunicazioni iniziali, è possibile rettificare il dato errato/variato, sempre che l'irregolarità constatata non sia stata notificata alla OP ovvero che la stessa non sia stata informata dell'intenzione di procedere ad un controllo in loco nei confronti dell'azienda interessata dall'anomalia.

Detta possibilità di rettifica riguarda esclusivamente l'aggiunta di particelle agricole non ancora dichiarate, comunque presenti nel fascicolo aziendale del produttore, o eventuali modifiche del loro utilizzo.

I piani colturali di rettifica analogamente alla procedura prevista per la compilazione dei piani colturali iniziali, dovranno essere gestiti dalle O.P. mediante procedura analoga a quella descritta ai punti 2.1-2.2 della presente circolare.

#### **2.6 Ulteriori modifiche ai dati contenuti nei piani colturali (cause di forza maggiore)**

**Scadenza: successivamente alla data del 30 novembre ed entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento per i casi di forza maggiore**

**Ente esecutore: Unione**

Eventuali istanze di modifica ai dati contenuti nei piani colturali, presentate all'AGEA successivamente alla data del 30 novembre, potranno essere accolte solo ed esclusivamente nel caso in cui rientrino nella casistica prevista dall'art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003 "**Forza maggiore e circostanze eccezionali**" ed a condizione che pervengano, per il tramite delle Unioni, "*entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi*" (art.72 del Reg.796/2004).

In caso di aziende soggette a controllo in loco, le richieste di modifica saranno oggetto di apposita valutazione da parte dell'AGEA solo se pervenute prima che l'OP o i suoi soci siano stati informati dell'intenzione delle autorità competenti di svolgere il controllo stesso.

Le comunicazioni relative alle suddette cause e la documentazione probante debbono essere trasmesse, da parte dell'OP referente, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "causa di forza maggiore art. 72 Reg. (CE) 796/2004", direttamente o tramite l'Unione di appartenenza, presso l'AGEA - via Torino, 45 - 00184 Roma, entro e non oltre il **15.4.2007**.

Le istanze, debitamente documentate, saranno oggetto di esame da parte di AGEA al fine di verificare se le stesse rientrano nei casi previsti dall'art. 40 del Reg. (CE) 1782/2003, ovvero:

A) **decesso del titolare:** da documentare con:

- 1) Certificato di morte dell'intestatario della dichiarazione di consistenza aziendale;

- 2) Atto di successione;
- 3) Atto notarile che attesti ed identifichi tutti gli effettivi eredi;
- 4) Delega notarile di tutti gli eredi con la quale viene nominato un solo beneficiario, con l'indicazione delle relative coordinate bancarie.

B) **incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore**: da documentare con certificazione medica attestante lungo degenza o malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;

C) **calamità naturale grave**, da documentare:

- per avversità atmosferiche (grandine, gelo ed altre avversità atmosferiche) con provvedimento/comunicazione dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con l'individuazione del luogo e degli effetti della calamità; per gli effetti della calamità sulla produttività aziendale, la comunicazione dell'autorità pubblica può essere accompagnata da una perizia asseverata, rilasciata da professionista agronomo iscritto al relativo ordine, in originale;
- per incendi con certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV. FF., Vigili Urbani, ecc.);
- per malattie parassitarie: perizia asseverata, rilasciata da professionista agronomo iscritto al relativo ordine, in originale.

## 2.7 Controlli informatici.

**Scadenza: 10.12.2006**

**Ente responsabile: AGEA**

Le anomalie riscontrate a seguito dei controlli informatici, consistenti nella verifica dei superi sulle particelle catastali e nel controllo dell'appartenenza di ciascun socio ad una sola OP, vengono raggruppate per OP e riportate da apposite funzioni SW in elenchi consultabili sul portale SIAN.

Le modalità di risoluzione delle anomalie sono riportate nel documento allegato alla presente circolare, denominato "griglia di risoluzione delle anomalie".

Nel caso in cui l'errore riguardi aziende sottoposte a controllo oggettivo, l'errore stesso deve essere corretto durante la fase dei controlli oggettivi.

Le modifiche riguardanti le anomalie di cui sopra, dovranno essere risolte mediante la presentazione di idonea documentazione presso il CAA di riferimento del produttore.

## 2.8 Estrazione del campione ed avvio delle attività di controllo oggettivo.

**Scadenza: 12.12.2006**

**Ente responsabile: AGEA.**

Vengono svolte le seguenti attività:

1. Estrazione, per ciascuna OP, del campione di aziende da sottoporre a controllo oggettivo: i criteri di estrazione del campione vengono determinati sulla base delle indicazioni della Commissione UE riguardanti il Sistema di Controllo Integrato;

2. Avvio delle attività di controllo oggettivo sulle aziende estratte (tali controlli vengono effettuati in contraddittorio con il rappresentante dell'azienda, eventualmente assistito da un rappresentante dell'Organizzazione a cui appartiene)

Si ritiene opportuno evidenziare che eventuali estirpazioni degli impianti investiti ad agrumi devono essere comunicati, per mezzo di raccomandata A/R, all'AGEA; questa si riserva di effettuare eventuali controlli.

L'estirpazione potrà essere effettuata non prima di 15 giorni dalla data di consegna della raccomandata all'AGEA, rilevabile dalla ricevuta di ritorno.

## **2.9 Monitoraggio dati dei piani colturali agrumi**

**Scadenza: 30.11.2006**

**Ente delegato: Regione.**

La Regione, mediante l'utilizzo del SW predisposto dall'AGEA può visionare i dati dei piani colturali e le eventuali anomalie riscontrate (ad esempio produttori soci di più OP), e, nel caso in cui ritenga che singole aziende siano particolarmente a rischio e debbano essere oggetto di controllo in campo, deve darne tempestiva comunicazione all'AGEA.

La Regione, entro la medesima scadenza, deve inoltre segnalare all'AGEA eventuali OP ritenute a rischio, sulla base dei controlli effettuati nella campagna precedente relativi all'art. 27, paragrafo 1, punti b) e c) del Reg. CE 2111/2003, per consentire all'Agenzia di effettuare eventuali controlli supplementari.

## **2.10 Trasmissione alle Unioni delle OP degli esiti dei controlli oggettivi.**

**Scadenza: al termine delle attività di controllo oggettivo**

**Ente responsabile: AGEA**

L'AGEA provvede a comunicare alle Unioni interessate gli esiti dei controlli oggettivi, sia in termini di percentuale di scostamento evidenziata che in forma analitica, con l'indicazione per singolo produttore delle anomalie riscontrate.

L'Unione notifica, con effetto di adempimento nei confronti delle OP, ai sensi della legge 241/90 e del regolamento di attuazione relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, l'esito dei controlli per eventuali richieste di riesame.

## **2.11 Istanze di riesame degli esiti dei controlli oggettivi.**

**Scadenza: entro 20 gg. dalla notifica di cui al punto precedente**

**Ente esecutore: Unioni**

Le Unioni procedono all'invio ad AGEA di eventuale documentazione e memorie, a seguito della notifica degli esiti dei controlli in campo.

Al fine di consentire ad AGEA una corretta e trasparente valutazione del materiale fornito a seguito dell'esito avverso del controllo in campo, alla suddetta documentazione dovrà essere allegata apposita relazione, anche secondo la modulistica messa a disposizione dall'AGEA.

L'AGEA effettuerà l'analisi delle istanze di riesame in ordine cronologico e ne comunicherà gli esiti alle Unioni con apposita comunicazione.

## **3. Attività relative al controllo sulle consegne**

### **3.1 Consegne materie prime, compilazione e invio certificati di consegna**

**Scadenza: All'atto della consegna**

**Ente esecutore: Trasformatori**

Utilizzando le funzioni SW presenti sul portale del SIAN, per ogni partita il trasformatore compila il certificato di consegna, che deve riportare le informazioni indicate dalla normativa comunitaria e nazionale. Un esemplare del certificato, unitamente a copia del cartellino di pesata deve essere consegnata all'OP a cura del trasformatore, una copia del certificato di consegna deve essere consegnata ai funzionari regionali, qualora tale consegna sia stata oggetto di controllo da parte di detti funzionari. La compilazione on-line del certificato permette la visualizzazione immediata a tutti gli utenti autorizzati dei dati in esso riportati consentendo alla OP, entro la settimana successiva a quella della registrazione, di confermare i dati effettuando la verifica delle quantità consegnate, delle valutazioni

qualitative e l'entità degli scarti applicati. Eventuali correzioni dei dati riportati nei certificati potranno essere effettuate solo se riferite ad errori manifesti e potranno essere apportate solo dai trasformatori.

I certificati oggetto di controllo regionale nell'ambito dei quantitativi contrattati e consegnati (20%) possono subire modifiche relative agli errori manifesti (dati anagrafici del produttore e/o dati che permettono l'individuazione del mezzo di trasporto) e in nessun caso possono essere modificati i dati oggetto del controllo fisico (quantità e qualità di materia prima consegnata). Eventuali modifiche di errori grossolani e manifesti devono comunque essere autorizzati dalla Regione.

Le operazioni di compilazione o di modifica dei certificati di consegna devono essere concluse con l'apposizione della firma digitale da parte trasformatore interessato.

**A tal proposito, si sottolinea che le dotazioni e le applicazioni informatiche necessarie all'espletamento di tale attività dovranno essere garantite dal trasformatore.**

**Il possesso di tali requisiti deve essere oggetto di valutazione da parte delle regioni competenti territorialmente ai fini del mantenimento o meno del riconoscimento e/o dell'ammissione al regime di aiuto comunitario per la campagna in questione.**

I certificati presenti sul portale SIAN, **dopo la validazione da parte dell'OP**, sostituiscono a tutti gli effetti l'esemplare cartaceo; essi avranno altresì valenza ufficiale ai fini di tutti i controlli, compresi quelli di competenza della Regione.

Al termine delle consegne l'OP, utilizzando la specifica funzione presente nel Portale SIAN, comunica l'avvenuta conclusione delle consegne di materia prima in regime di aiuto, consultabile direttamente sia dalla regione ove ha sede l'OP sia a quella/e dove ha sede lo stabilimento/i del trasformatore/i.

Le imprese di trasformazione che compilano i certificati di consegna utilizzando un proprio SW, dovranno procedere entro le 48 ore successive al giorno di consegna, ovvero entro le 72 ore successive per le consegne effettuate il venerdì, alla importazione sul portale SIAN, mediante apposite funzioni messe a disposizione da AGEA, dei certificati di consegna compilati nella giornata. I dati dovranno essere registrati secondo il formato stabilito da AGEA, e ad ogni archivio caricato nell'apposita area del portale, dovrà essere apposta la firma digitale, prima del caricamento stesso.

Apposita funzione SW presente sul portale SIAN segnala al trasformatore il completamento delle quantità consegnate riferite ad ogni specifico contratto. Eventuali certificati di consegna inerenti clausola aggiuntiva al contratto saranno segnalati come anomalia qualora non siano state completate le consegne del contratto di riferimento.

### **3.2 Esecuzione dei controlli fisici sulle consegne presso le aziende di trasformazione**

**Scadenza: entro il 30-06-2007 per mandarini e clementine;**

**entro il 30-09-2007 per limoni, arance e pompelmi.**

**Ente delegato: Regione**

Per ogni organizzazione di produttori che conferisce alla trasformazione vengono svolte le seguenti attività all'atto della consegna :

- Controllo fisico, presso le aziende di trasformazione, almeno sul 20% delle consegne per ciascuna OP e per ciascun prodotto (reg. CE 2111/2003, art. 27, par. 1, punto a), secondo comma), ai fini di verificare la concordanza con i certificati di consegna di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e il rispetto dei requisiti minimi di qualità di cui all'articolo 16, **avendo cura di assicurare per ciascun periodo (semestre o trimestre a seconda dei prodotti) una omogenea e continua attività di controllo;**
- Compilazione del verbale di controllo con evidenza delle anomalie riscontrate.

Nel rispetto di quanto indicato all'art. 24, par. 3 del reg. (CE) n. 2111/03, nel caso si riscontrino irregolarità, anomalie o altri elementi di rischio, in particolare quelli definiti al paragrafo 2 del medesimo articolo, la percentuale di controllo viene aumentata almeno fino al 40% dei quantitativi totali conferiti all'OP.

Al termine delle attività di controllo una copia del verbale deve essere consegnata al trasformatore.

### **3.3 Controllo dei dati delle consegne alla trasformazione**

**Scadenza: entro 15 giorni dalla data delle consegne**

**Ente delegato: Regione di competenza dell'OP**

Mediante l'utilizzo delle funzioni SW presenti sul portale SIAN, vengono svolte le seguenti attività:

- Verifica dei totali consegnati per ogni contratto dall'OP al trasformatore, sulla base di quanto riportato nelle funzioni di riepilogo delle quantità consegnate a fronte di ogni contratto stipulato.
- Acquisizione sul sistema degli esiti dei controlli (punto 3.2 della presente circolare) e registrazione dell'esito del controllo su ciascuna consegna oggetto di verifica in loco.

Nel caso in cui il controllo sulle consegne sia stato eseguito da una Regione diversa da quella ove ha sede l'OP, gli esiti di tali controlli saranno visibili sul portale SIAN non appena la Regione competente per territorio abbia acquisito sul sistema gli esiti dei controlli stessi.

Apposita funzione SW presenti sul portale SIAN, evidenzierà alla Regione eventuali ritardi del trasformatore nella compilazione dei certificati di consegna o nella trasmissione degli archivi relativi ai certificati rispetto ai tempi stabiliti al paragrafo 3.1. La Regione dovrà tenere in debita considerazione tale inadempienza nell'ambito delle valutazioni di competenza regionale per il mantenimento o meno del riconoscimento del trasformatore per la campagna successiva.

Tutti gli organismi interessati al controllo (OP, Unione, Trasformatori, Associazioni di industriali) potranno prendere visione dal sistema degli esiti dei controlli.

## **4. Pagamenti della materia prima**

### **4.1 Informatizzazione dei dati dei versamenti per il pagamento del prezzo della materia prima**

**Scadenze:**

- Registrazione dei dati relativi ai pagamenti della materia prima per il Livello 0 (dalle Industrie alle OP) per Mandarini e Clementine:

**20 giugno 2007** per consegne fino al 31 marzo 2007;

**15 settembre 2007** per consegne fino al 30 giugno 2007.

- Registrazione dei dati relativi ai pagamenti della materia prima per il Livello 0 (dalle Industrie alle OP) per Arance, Limoni e Pompelmi:

**20 giugno 2007** per consegne fino al 31 marzo 2007

**20 dicembre 2007** per consegne fino al 30 settembre 2007.

- Registrazione dei dati relativi ai pagamenti della materia prima per il Livello 1 (dalle OP ai soci) per Mandarini e Clementine:

**15 luglio 2007** per consegne fino al 31 marzo 2007

**16 ottobre 2007** per consegne fino al 30 giugno 2007.

- Registrazione dei dati relativi ai pagamenti della materia prima per il Livello 1 (dalle OP ai soci) per Arance, Limoni e Pompelmi:

**15 luglio 2007** per consegne fino al 31 marzo 2007

**20 gennaio 2008** per consegne fino al 30 settembre 2007.

- Registrazione dei dati relativi ai pagamenti della materia prima per il Livello 2 (dalle Cooperative ai soci) per Mandarini e Clementine:

**31 luglio 2007** per consegne fino al 31 marzo 2007

**25 ottobre 2007** per consegne fino al 30 giugno 2007.

- Registrazione dei dati relativi ai pagamenti della materia prima per il Livello 2 (dalle Cooperative ai soci) per Arance, Limoni e Pompelmi:

**10 settembre 2007** per consegne fino al 31 marzo 2007

**31 gennaio 2008** per consegne fino al 30 settembre 2007.

- Registrazione dei dati relativi ai pagamenti della materia prima per il Livello 3 (dalle Cooperative associate ai singoli produttori) per Mandarini e Clementine:

**10 agosto 2007** per consegne fino al 31 marzo 2007

**10 novembre 2007** per consegne fino al 30 giugno 2007.

- Registrazione dei dati relativi ai pagamenti della materia prima per il Livello 3 (dalle Cooperative ai singoli produttori) per Arance, Limoni e Pompelmi:

**30 settembre 2007** per consegne fino al 31 marzo 2007

**10 febbraio 2008** per consegne fino al 30 settembre 2007.

**Ente esecutore: OP**

In coerenza con quanto stabilito dalla Circolare AGEA n. 2 del 27.1.2005, i versamenti degli importi relativi alla materia prima debbono essere effettuati, da parte dell'OP nei confronti dei propri soci e/o cooperative aderenti, entro 15 giorni lavorativi successivi al mese nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti dai trasformatori, secondo le modalità di cui all'art.7, par. 1, lett. f) del Reg. CE n. 2111/03.

Successivamente al versamento ai propri soci per il pagamento del prezzo della materia prima, da effettuarsi entro il termine di 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione degli accrediti da parte delle OP, la Cooperativa (o altra persona giuridica) comunica gli estremi dei versamenti all'OP a cui appartiene.

L'OP, utilizzando le apposite funzioni presenti sul portale SIAN, registra gli estremi dei suddetti versamenti entro le sopra specificate scadenze, rendendoli così consultabili da parte di tutti gli utenti autorizzati.

Qualora, trascorsi 30 giorni dal pagamento effettuato dalla OP alla cooperativa, quest'ultima non abbia fornito alla OP gli estremi dei pagamenti effettuati ai propri soci, l'OP deve segnalare, utilizzando apposite funzioni presenti sul portale SIAN, la cooperativa inadempiente.

#### ***4.2 Controllo sui Versamenti per il pagamento della materia prima dal trasformatore all'OP***

***Scadenza: I semestre: 30 giugno 2007;***

***II semestre/III trimestre: 31 dicembre 2007***

**Ente delegato: Regione.**

La Regione, mediante l'utilizzo del SW predisposto da AGEA sul portale SIAN, controlla i dati relativi ai versamenti effettuati dalle industrie alle O.P. e controlla gli avvenuti versamenti ed il rispetto delle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 2111/03 art.7, par. 1, lett. f) del Reg. CE n. 2111/03.

In caso di accertamento di inadempienze, vengono adottati i provvedimenti previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale in materia.

Le risultanze dei controlli ed i provvedimenti adottati vengono comunicati all'AGEA.

#### ***4.3 Controllo sui Versamenti per il pagamento della materia prima dall'OP ai propri soci***

***Scadenza: I semestre: 15 luglio 2007;***

***II semestre/III trimestre: 20 febbraio 2008***

**Ente delegato: Regione.**

La Regione, mediante l'utilizzo del SW predisposto da AGEA sul portale SIAN, controlla i dati relativi ai versamenti effettuati dalle O.P. ai propri soci diretti o aderenti e dalle Cooperative ai propri soci e controlla gli avvenuti versamenti ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento.

In caso di accertamento di inadempienze, vengono adottati i provvedimenti previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale in materia.

Le risultanze dei controlli ed i provvedimenti adottati vengono comunicati all'AGEA.

## 5. Domanda d'aiuto, istruttoria e liquidazione aiuti

### 5.1 Compilazione domanda d'aiuto e trasmissione alla Regione

**Scadenza: I° semestre: 30/04/07 limoni, arance, pompelmi, mandarini e clementine**

**II° semestre: 31/10/07 limoni, arance e pompelmi**

**III° trimestre: 31/07/07 mandarini e clementine**

**Ente esecutore: OP**

L'OP compila la domanda d'aiuto utilizzando il SW predisposto dall'AGEA presente sul portale SIAN.

Tale SW consente la compilazione coerentemente con tutte le informazioni precedentemente inserite (piani colturali dei produttori, quantità prodotte e consegnate alle aziende di trasformazione).

Al termine della fase di compilazione e verifica dei dati, alla domanda, corredata di codice a barre attribuito automaticamente, deve essere apposta la firma digitale del rappresentante legale della Op e come ultimo adempimento deve essere protocollata: **tale atto, per ciascun periodo di riferimento, deve essere perfezionato entro le date di scadenza di cui sopra**, previste dall'art. 19, par. 1 del Reg. CE n. 2111/03, anche ai fini dell'applicazione del par. 2 del medesimo articolo di regolamento.

Ultimata tale attività, la domanda e' consultabile sul portale SIAN da tutti gli utenti autorizzati.

L'OP, con apposita lettera di trasmissione, inoltra alla Regione competente per territorio la Certificazione Camerale con Vigenza e dicitura antimafia, avente validità almeno fino alla data di scadenza per i pagamenti fissata dall'art. 22 del Reg. CE n. 2111/03, entro e non oltre:

- Il 10/05/2007 per il I° semestre
- Il 10/08/2007 per il III° trimestre
- Il 10/11/2007 per il II° semestre

Un secondo esemplare della suddetta certificazione deve essere trasmesso dall'OP all'AGEA, per il tramite delle Unioni, unitamente alla richiesta di rilascio del certificato antimafia con timbro di accettazione della Prefettura, entro e non oltre:

- Il 31/05/2007 per il I° semestre
- Il 31/08/2007 per il III° trimestre
- Il 30/11/2007 per il II° semestre

Se la documentazione è già in possesso dell'AGEA, l'OP trasmette apposita dichiarazione con l'indicazione dell'Ufficio a cui è stata inviata la documentazione.

### 5.2 Istruttoria delle domande d'aiuto

**Scadenza: I° semestre: 31/05/07 limoni, arance, pompelmi, mandarini e clementine**

**II° semestre: 31/11/07 limoni, arance e pompelmi**

**III° trimestre: 31/08/07 mandarini e clementine**

**Ente delegato: Regione**

La Regione effettua l'istruttoria amministrativa riguardante la verifica del rispetto della normativa Comunitaria e nazionale, secondo la seguente procedura:

- Verifica del certificato camerale, in corso di vigenza secondo la normativa di riferimento;
- Verifica degli effettivi poteri di firma del richiedente.

Con l'ausilio del SW predisposto dall'AGEA sul portale SIAN, vengono svolte le seguenti attività:

- Verifica della coerenza tra quantità contrattate e quantità consegnate;
- Verifica della registrazione degli esiti dei controlli sulle consegne della materia prima;
- Determinazione delle quantità consegnate alla trasformazione, sulla base delle quali l'AGEA effettuerà il calcolo del premio da liquidare per ciascuna domanda di aiuto;
- Indicazioni di eventuali sanzioni derivanti dai controlli effettuati dalla Regione;
- Compilazione della *Check List* di controllo;
- Compilazione di un Nulla Osta al pagamento per ciascuna domanda
- Apposizione della firma digitale al Nulla Osta di cui sopra, da parte del Dirigente regionale responsabile del procedimento.

### **5.3 Controlli e liquidazione delle domande di aiuto**

**Scadenza: entro i termini previsti dal regolamento comunitario.**

**Ente responsabile: AGEA**

Vengono svolte le seguenti attività:

- Controlli informatici (verifica dell'esistenza di una sola domanda per ciascuna OP, congruenza tra i dati delle dichiarazioni dei produttori, quantità contrattate, quantità consegnate, esiti dei controlli di competenza regionale, esiti dei controlli di competenza AGEA, etc.);
- Controllo del rispetto delle percentuali minime di controllo fisico sulle consegne;
- Determinazione con provvedimento del premio da liquidare per ciascuna domanda di aiuto, sulla base dell'istruttoria regionale, delle informazioni acquisite nonché sulla base delle sanzioni derivanti dai controlli effettuati;
- Stampa dell'autorizzazione di pagamento;
- Stampa dell'elenco dei beneficiari non ammessi alla liquidazione;
- Fornitura alle Regioni e alle Unioni dell'elenco dei pagamenti eseguiti.

L'AGEA, ai sensi della Legge 241, notificherà alle O.P., per il tramite delle referenti Unioni, la chiusura del procedimento amministrativo con l'indicazione degli importi erogati, nonché di eventuali esclusioni totali o parziali dal pagamento, con le relative motivazioni.

L'O.P., tramite l'Unione referente ed entro 20 giorni dalla ricezione della suddetta notifica, potrà presentare eventuale istanza di riesame del provvedimento, con allegata documentazione giustificativa, che verrà presa in esame dall'AGEA.

L'AGEA procederà, nel caso di accoglimento positivo dell'istanza, ad erogare l'eventuale aiuto integrativo; in caso negativo ne comunicherà all'OP il rigetto con provvedimento definitivo, tramite l'Unione referente.

L'AGEA svolgerà inoltre le seguenti attività:

- Estrazione, per ogni OP, del campione di almeno il 5% dei produttori coperti da contratti (punto b, primo trattino, del par.1 dell'art. 27 del Reg. CE 2111/03) al fine di verificare, in particolare, che le superfici, il raccolto totale, il quantitativo consegnato all'organizzazione di produttori ed il quantitativo consegnato alla trasformazione corrispondano ai versamenti degli aiuti di cui all'articolo 23 e agli importi ricevuti, ed invio dei dati dei produttori estratti alla Regione per il controllo amministrativo e contabile.
- Estrazione, per ogni OP, del campione almeno del 10% degli accordi (punto b secondo comma del par. 27 del Reg. CE 2111/03) per il controllo amministrativo e contabile.

### **5.4 Informatizzazione dei versamenti degli aiuti da parte dell'OP ai propri soci o aderenti**

**Scadenza: entro una settimana;**

**Ente esecutore: OP**

Successivamente al versamento, effettuato secondo le modalità fissate dal regolamento, ai propri soci o aderenti per il pagamento dell'aiuto, l'OP mediante l'utilizzo del SW AGEA presente sul portale del SIAN, registra i dati dei pagamenti, rendendoli così disponibili alla Regione ed alla Unione di appartenenza.

### **5.5 Informatizzazione dei versamenti per il pagamento dell'aiuto dalla Cooperativa ai propri soci**

**Scadenza: 30 settembre 2007 relativamente ai versamenti dell'aiuto comunitario riferito al I semestre;**

**31 gennaio 2008 relativamente ai versamenti dell'aiuto comunitario riferito al II semestre/III trimestre**

**Ente esecutore: OP**

Successivamente al versamento dell'aiuto, effettuato secondo le modalità fissate dal regolamento, ai propri soci o aderenti, la Cooperativa (o altra persona giuridica) comunica gli estremi dei versamenti all'OP a cui appartiene, la quale registrerà tali informazioni nella banca dati AGEA,

utilizzando apposite funzioni presenti sul portale SIAN. Le informazioni saranno così consultabili da tutti gli utenti autorizzati.

Qualora, trascorsi 30 giorni dal pagamento effettuato dalla OP alla cooperativa, quest'ultima non abbia fornito alla OP gli estremi dei pagamenti effettuati ai propri soci, l'OP deve segnalare, utilizzando apposite funzioni presenti sul portale SIAN, la cooperativa inadempiente.

#### **5.6 Controllo dell'erogazione aiuti da parte dell'OP agli associati/aderenti**

**Scadenza: 20 febbraio 2008**

**Ente delegato: Regione**

La Regione, utilizzando apposite funzioni SW presenti sul portale SIAN, controlla i dati relativi alle liquidazioni effettuate dall'AGEA, i versamenti effettuati dalle O.P. ai propri soci/aderenti e dalle Cooperative ai propri soci. Essa deve accertare, l'avvenuta erogazione dell'aiuto ai produttori, secondo le modalità e i tempi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di accertamento di inadempienze, vengono adottati i provvedimenti previsti dalla suddetta normativa. Gli esiti di questi accertamenti devono essere inseriti nel sistema utilizzando il SW messo a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

#### **5.7 Controlli amministrativi e contabili ex post.**

**Scadenza: 15.02.2008**

**Ente delegato: Regione**

La Regione competente per territorio in cui ha sede l'OP effettua i controlli amministrativi e contabili:

1. sul campione di almeno il 5% dei produttori coperti da contratti estratto da AGEA ed inviato alla Regione, per verificare, per ciascun produttore, la concordanza tra superfici, raccolto totale, quantitativo commercializzato dall'OP, quantitativo consegnato alla trasformazione, versamento del prezzo della materia prima e degli aiuti. Il controllo deve essere attuato anche mediante un confronto tra le rese per ettaro di ciascun produttore dell'OP e la resa media per ettaro dell'OP ((Reg. 2111/2003, art. 27, par. 1, punto b primo comma);
2. sul campione di almeno il 10% degli accordi, estratto da AGEA ed inviato alla Regione (Reg. 2111/2003, art. 27, par. 1, punto b secondo comma);  
Le percentuali di controllo di cui sopra vengono aumentate, rispettivamente almeno fino al 10 ed al 20%, nel caso si riscontrino anomalie, o altri elementi di rischio, in particolare quelli definiti all'art. 24, paragrafo 2 del Reg. CE 2111/2003. In tal caso la Regione richiede ad AGEA l'estrazione di un campione aggiuntivo.
3. sulla totalità delle attività dell'OP al fine di verificare la concordanza tra quantitativi consegnati all'OP dai propri soci e da altre OP, i quantitativi consegnati alla trasformazione, i quantitativi indicati nella domanda d'aiuto, i certificati di consegna, i versamenti degli aiuti. I controlli sono anche mirati a verificare la concordanza dei registri di cui all'art. 25 del Reg. CE 2111/2003, con la contabilità fiscale della OP imposta dalla normativa nazionale, controllando, eventualmente, a campione, le fatture dei quantitativi riportati nei suddetti registri, la loro presenza nei registri IVA e/o nel bilancio aziendale (Reg. 2111/2003, art. 27, par. 1, punto c).

Le risultanze dei controlli vengono acquisite tramite il SW AGEA, presente sul portale del SIAN, segnalando all'AGEA stessa, entro il 1° marzo 2007, con apposita relazione ai sensi dell'art.39, par. 3 del reg. (CE) n. 2111/03, le eventuali anomalie rilevate ed i provvedimenti adottati.

## **6. Attività relative al controllo sulla trasformazione e sui prodotti finiti e sull'acquisto e la vendita dei prodotti finiti**

### **6.1 Comunicazioni semestrali sui prodotti ricevuti e sui quantitativi di succo ottenuti.**

**Scadenza: I° semestre: 3/04/2007 limoni, arance, pompelmi, mandarini e clementine**

**II° semestre: 3/10/2007 limoni, arance e pompelmi**

**III° trimestre: 3/07/2007 mandarini e clementine**

**Ente esecutore: Trasformatori**

Mediante l'utilizzo del SW messo a disposizione dall'AGEA sul portale del SIAN, i trasformatori svolgono, relativamente alle comunicazioni richieste dal regolamento (CE) 2111/2003, art. 18 e dal DM n.1203 del 25.05.2004, attività di informatizzazione dei dati relativi all'art.18, paragrafo 1, lettera a) b) c) d) del regolamento 2111/2003, con l'indicazione dei prodotti ricevuti per ciascuna partita e ciascun contratto, il grado di concentrazione espresso in gradi *brix* e la resa media in succo della materia prima;

### **6.2 Comunicazioni di fine campagna sui prodotti finiti e sulle giacenze e trasmissione agli Organismi di rappresentanza dei trasformatori.**

**Scadenza: entro 15 gg. dalla fine delle operazioni di trasformazione della campagna.**

**Ente esecutore: Trasformatori**

Vengono svolte le seguenti attività relative alle comunicazioni di fine campagna richieste dal regolamento (CE) 2111/2003:

- Mediante l'utilizzo del SW messo a disposizione dall'AGEA sul portale del SIAN, informatizzazione dei dati relativi all'art. 18, paragrafo 2, lettera a, b, c, d, e, f, con l'indicazione del peso netto e della resa.
- Informatizzazione dei dati delle quantità di prodotti finiti ottenuti dalle quantità di materia prima trasformata, dei prodotti finiti eventualmente acquistati da terzi e dei prodotti finiti venduti, nonché dei prodotti giacenti a fine campagna.

### **6.3 Verifica dei dati dei sui prodotti finiti e sulle giacenze**

**Scadenza: entro 45 gg. dalla fine delle operazioni di trasformazione della campagna**

**Ente esecutore: Associazioni di trasformatori**

Gli Organismi di rappresentanza dei trasformatori, collegandosi al portale SIAN, qualora riscontrino eventuali incongruenze tra i quantitativi di prodotti finiti ottenuti e i quantitativi contrattati e avviati alla trasformazione, comunicano al trasformatore interessato l'incongruenza rilevata.

### **6.4 Esecuzione ed informatizzazione dei controlli fisici e amministrativo/contabili presso le industrie (Art. 27, par.2 del reg. (CE) n. 2111/03).**

**Scadenza: 15/02/2008**

**Ente delegato: Regione**

Per ogni stabilimento di trasformazione, la Regione esegue:

- controlli fisici almeno sul 10% dei prodotti finiti, per verificare la resa della materia prima in termini di prodotto finito ottenuto nel quadro dei contratti e al di fuori dei contratti;
- controlli amministrativi e contabili almeno sul 5% delle partite ricevute nell'ambito di ciascuno dei due tipi di contratto, di campagna e pluriennali; essi vertono sul legame reale con un contratto, sui certificati di consegna di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 2111/2003, sull'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato e sul rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 9;
- sul 10% dei trasferimenti bancari di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f) del Reg. (CE) n. 2111/2003.

- controlli mediante l'utilizzo del SW predisposto dall'AGEA, presente sul portale del SIAN, degli avvenuti versamenti e del rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (Reg. 2111/2003, art. 35, par. 2). In caso di accertamento di inadempienze, vengono adottati i provvedimenti previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale in materia (DM n.1203 del 25.5.2004 – Allegato A).

A tale proposito, come precisato dal MIPAF, si specifica che la ripetitività a cui fa riferimento il par. 2, lett. b) del citato Reg. 2111/2003, art. 35, è da considerarsi nell'arco dell'intera campagna e per tutti i pagamenti effettuati dal trasformatore in base ai vari adempimenti previsti dai contratti sottoscritti, con un limite di due inadempienze per ogni campagna da parte del singolo trasformatore; oltre tale limite si applica la misura dell'esclusione dal regime, il cui periodo minimo non può essere inferiore ad una campagna (Reg. 2111/2003, art. 35, par. 2). Le risultanze dei controlli e dei provvedimenti adottati vengono comunicate all'AGEA;

- controlli fisici e contabili, almeno una volta l'anno, sulla totalità delle scorte esistenti di prodotti finiti, al fine di verificare la concordanza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti;
- controllo della chiusura contabile delle scorte mediante l'esplicitazione dell'equazione: **“scorte finali = scorte iniziali + prodotti finiti ottenuti + acquisti – vendite”**;

Inoltre, i controlli mirano a verificare la corrispondenza fra:

- i quantitativi di materia prima ricevuti dall'industria da un lato e i quantitativi di succhi elaborati, i quantitativi di succhi acquistati e i quantitativi di succhi venduti o in giacenza, dall'altro;
- le fatture di acquisto e di vendita dei succhi;
- la contabilità fiscale dell'industria.

Le percentuali di controllo di cui sopra vengono aumentate nel caso si riscontrino anomalie, o altri elementi di rischio, in particolare quelli definiti all'art. 24, paragrafo 2 del Reg. CE 2111/2003.

Gli esiti di tali controlli vengono informatizzati da parte delle Regioni.

## **7. Relazione sui controlli effettuati durante la campagna in corso (art.39, punto 3 del Reg. (CE) 2111/2003)**

**Scadenza: 28.02.2008**

**Ente delegato: Regione.**

Il regolamento comunitario 2111/2003, all'articolo 39, par. 3, prevede che ogni stato membro rediga, **entro il 1° marzo della campagna successiva**, una relazione generale, da fornire alla Commissione **entro il successivo 15 marzo**, sui controlli effettuati, fino alla data del 28 febbraio 2008, da cui si evinca, in particolare, per ogni tipo di controllo effettuato:

- il metodo utilizzato per il campionamento, se previsto;
- il numero dei controlli effettuati in termini di industrie, aziende, produttori, prodotto ecc..;
- gli esiti dei controlli per categoria di constatazione;
- il documento descrittivo dei provvedimenti adottati nei casi di controlli con esiti negativi o parzialmente negativi.

Inoltre, al fine di fornire alla Commissione una relazione unica e omogenea a livello di stato membro, è necessario che alla suddetta relazione vengano allegate almeno le seguenti informazioni:

### Controlli fisici dei quantitativi consegnati

OP	N° contratti	Quantitativo contrattato totale	Quantitativo controllato	Quantitativo accertato	Quantitativo rispondente ai requisiti qualitativi
OP 1					
OP 2					
.....					
.....					
OP n					
TOTALE					

Lo schema deve essere redatto per ciascuno dei prodotti freschi beneficiari dell'aiuto, da parte delle Regioni ove ha sede l'OP.

### Controlli amministrativi e contabili sul 5% dei produttori

(Reg. CE 2111/2003 art. 27, par. 1, lett. b)

E' necessario che vengano forniti i dati, relativi ai controlli effettuati, acquisiti tramite il software dell'AGEA presente sul portale del SIAN.

### Controlli amministrativi e contabili sul 100% delle OP

(Reg. CE 2111/2003 art. 27, par. 1, lett. c)

E' necessario che vengano forniti i dati, relativi ai controlli effettuati, acquisiti tramite il software dell'AGEA presente sul portale del SIAN.

### Controlli fisici e/o contabili sul 10% dei prodotti finiti

(Reg. CE 2111/2003 art. 27, par. 2, lett. b)

Industrie	Quantitativo totale prodotti finiti ottenuti	Quantitativo prodotti finiti controllati	Quantitativo della materia prima utilizzata per i prodotti controllati	Resa della materia prima
Industria 1				
Industria 2				
.....				
.....				
Industria n				
TOTALE				

Lo schema deve essere predisposto per ciascuno dei prodotti finiti, distinti tra quelli ottenuti nel quadro dei contratti e al di fuori dei contratti, da parte delle Regioni ove ha sede l'industria di trasformazione.

**Controlli fisici e contabili sulle scorte**  
(Reg. CE 2111/2003 art. 27, par. 2, lett. d)

Industrie	Giacenza iniziale	Entrate (Produzione + Acquisti)	Uscite (vendite)	Giacenza finale
Industria 1				
Industria 2				
.....				
.....				
Industria n				
<b>TOTALE</b>				

Lo schema deve essere predisposto per ciascuno dei prodotti finiti, da parte della Regione ove ha sede l'industria di trasformazione.

La relazione deve essere inviata ad AGEA anche su supporto cartaceo.

Si allegano:

*All.1: Griglia delle anomalie e modalità di risoluzione*

*All.2: Modello di certificato di consegna*

**IL TITOLARE  
DELL'UFFICIO MONOCRATICO**  
(Paolo GULINELLI)